

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1988

Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio
automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. – Il 23 novembre 1987 ha cessato di avere efficacia la disposizione dell'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 861, che consentiva ai presidenti ed ai procuratori generali di corte di appello, ai presidenti di tribunale ed ai procuratori della Repubblica di assumere con proprio decreto, per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata e nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Nonostante le vacanze esistenti nel contingente dei posti di addetto al servizio automezzi compreso nel ruolo del personale dell'ex carriera ausiliaria dell'Amministrazione della

giustizia, non venne richiesta una proroga della efficacia dell'anzidetta disposizione in quanto nella precedente legislatura era stato presentato al Parlamento, ed approvato dalla Camera dei deputati, un disegno di legge che prevedeva, fra l'altro, la copertura dei posti vacanti mediante l'immissione in ruolo, previo superamento di un concorso per titoli integrato da una prova di idoneità tecnica, degli autisti assunti ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 861 del 1982. Senonchè l'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito l'approvazione del provvedimento che, peraltro, nello stesso testo è stato, il 9 ottobre ultimo scorso, approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Senato (atto n. 556) il 19 dello stesso mese.

Tuttavia, poichè è da ritenere per certo, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'iter parlamentare del disegno di legge e delle susseguenti procedure di concorso, che tale immissione potrà avere luogo soltanto a scadenza relativamente lunga, appare indispensabile ed urgente, per far fronte alle impellenti necessità di alcuni uffici, assicurare frattanto la completa copertura del contingente dei posti di addetto al servizio automezzi. A tale fine è diretto il presente provvedimento, il quale rinnova l'operatività del ripetuto articolo 1 della legge n. 861 del 1982 e consente ai capi di corte, ai presidenti di tribunale ed ai procuratori della Repubblica di procedere all'assunzione, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di autisti non di ruolo, per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.

Ciò detto, non sarà superfluo precisare che mentre questo provvedimento consente di sopperire, nel breve periodo e con rapporti di carattere temporaneo, alle immediate ed improcrastinabili necessità di alcuni uffici, il disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri, di cui più sopra s'è fatto cenno, persegue i diversi obiettivi di dettare una disciplina organica in materia di assunzione degli addetti al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia e, inoltre, di rendere possibile, per tale personale, la costituzione di rapporti stabili di impiego sulla base di una procedura semplificata e tenendo conto delle vacanze esistenti nell'organico ad una determinata data.

L'assunzione straordinaria è prevista in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sia al fine di poter adibire alla guida degli automezzi, in aggiunta agli autisti di ruolo in servizio, tante unità di personale quante sono le vacanze esistenti nell'organico della ex carriera ausiliaria e senza l'ulteriore limitazione rappresentata dalla riserva di cui all'articolo 12, lettera c), della legge medesima, sia al fine di poter disporre di personale efficiente sotto il profilo fisico, psichico e tecnico, qual è necessario per soddisfare le

esigenze di guida dei veicoli blindati e di sicurezza dei trasporti.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del provvedimento disciplinano i rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 1, così come essi erano disciplinati dai corrispondenti articoli della legge n. 861 del 1982.

In particolare l'articolo 2 stabilisce i requisiti necessari per l'assunzione; l'articolo 3 regola il trattamento economico e previdenziale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971 sulle assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni statali; l'articolo 4 prevede la risoluzione di diritto dei rapporti, a cominciare da quello costituito per ultimo, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria ed il ripristino dei rapporti stessi, in caso di nuove vacanze, con preferenza per quelli che abbiano avuto maggiore durata; l'articolo 5 prevede l'esonero del personale che abbia dato prova di scarso rendimento o tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, da adottarsi con provvedimento motivato del capo dell'ufficio competente a disporre l'assunzione, previo parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso la corte d'appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Il provvedimento - tenuto anche conto che le vacanze nel contingente dei posti di addetto al servizio automezzi sono attualmente un centinaio - non comporta ulteriori oneri rispetto alla dotazione di bilancio del competente capitolo dello stato di previsione per il 1988 (capitolo 1501), nel quale è stata ricompresa anche la spesa per la copertura delle vacanze del ruolo in oggetto.

Al riguardo si ribadisce che il presente disegno di legge, reiterando le disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1982, n. 861, e rinnovandone quindi l'operatività, si pone in prosecuzione della normativa cessata, per la quale non vi era stata originariamente previsione di ulteriori oneri di spesa al di fuori dello stanziamento di bilancio previsto per quell'esercizio finanziario e per quelli successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con decreto, ad assumere, per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 2.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 1 potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo.

2. Sarà data precedenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle Forze di polizia o alle Forze armate.

Art. 3.

1. Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale nonchè, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

2. Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Art. 4.

1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei medesimi posti nelle rispettive piante organiche.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 sarà data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti già utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.

Art. 5.

1. Il personale assunto ai sensi della presente legge, che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, è esonerato dall'incarico, con provvedimento motivato, dal capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia. Tale provvedimento viene comunicato all'interessato.